

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane.

a) Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa.

La capacità assunzionale dell'Ente è calcolata secondo quanto stabilito nell'articolo 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34, che ha introdotto un metodo di calcolo delle capacità assunzionali diverso rispetto al sistema precedentemente disciplinato dall'art. 3 del D.L. 24.06.2014 convertito in Legge 11.08.2014 e s.m.i. e del successivo DPCM 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020, di attuazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019 (di seguito, anche solo "Decreto") che introduce i nuovi criteri di determinazione della capacità assunzionale dei comuni.

Il Comune di San Giovanni Lipioni con una popolazione di 135 abitanti rientra nella fascia demografica degli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (fascia a) del Decreto 17.03.2020, per la quale è individuato il valore soglia del 29,50% (cfr. art. 4, Tabella 1 del Decreto 17.03.2020).

Ai fini del calcolo della spesa di personale per l'anno 2023, per il rapporto tra entrate correnti e spesa del personale si è fatto riferimento all'ultimo rendiconto approvato (rendiconto 2022).

Sulla base di quanto analiticamente riportato nel seguente prospetto (Tabella "A"):

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO 2023	SAN GIOVANNI LIPIONI	
Popolazione al 31 dicembre	ANNO 2022	VALORE	137	FASCIA a
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNO 2022	VALORE		
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a)	23.724,24	(l)	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	(a1)	132.118,00		
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio	2020	337.784,41		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021	313.857,25		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	2022	383.253,33		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(b)	344.965,00		
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(c)	2.092,83	6,92%	
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(d)	342.872,17	29,50%	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(e)	101.147,29	33,50%	
COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI				
ENTE VIRTUOSO				
ENTE VIRTUOSO				
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) - o = (d))	(f)	77.423,05		
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	101.147,29		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)	34,00%		
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	44.920,12		
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	33.670,25		
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	44.920,12		
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	177.038,12		
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	101.147,29		
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	101.147,29		

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.AO.) 2023-2025

si evince che:

- la **spesa del personale dell'ultimo rendiconto approvato**, data dagli impegni di competenza 2022, è pari a **euro 23.724,24**;
- la **media degli accertamenti di competenza** riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2020-2021-2022), considerate **al netto del fondo crediti dubbia esigibilità**, stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (2022) è pari ad **euro 342.872,17**;
- la spesa di personale registrata nel 2018 (impegni di competenza 2018) è pari a **euro 132.118,00**;
- il **rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti**, come definito all'art. 1 del D.M. 17.03.2020, è pari a **6,92** e pertanto è inferiore al valore soglia del **29,50%**;

Pertanto, il comune di San Giovanni Lipioni rientra tra gli **enti virtuosi** per i quali trovano applicazione le percentuali di incremento della spesa di personale come stabilite agli articoli 4 e 5 del citato DM 17.03.2020.

Dal prospetto innanzi riportato (prospetto A), il limite di spesa per il personale nell'anno 2023 è pari a **euro 101.147,29** (29,50% della media delle entrate correnti al netto del FCDE pari a euro 342.872,17), mentre l'**incremento teorico massimo della spesa di personale** è di **euro 44.920,12**, pari alla differenza tra il limite di spesa calcolato ai sensi del precedente punto 1 e la spesa impegnata nell'anno 2022 (impegni da rendiconto 2022).

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM 17.03.2020 *"in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2 (virtuosi) possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2 (per il comune di San Giovanni Lipioni 34%), in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 (per il comune di San Giovanni Lipioni 29,50%)*;

La spesa di personale nell'anno 2018 è di euro 132.118,00 e il 34 % è pari a euro 44.920,12.

Il comma 2 dell'art. 5 del DM 17.03.2020 stabilisce che *"per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione"*.

La spesa del personale cessato (alla data del 17.04.2020, data di entrata in vigore del DM 17/03/2020) utilizzabile ai sensi del su citato articolo 5, comma 2 del DM 17.03.2020, è pari a **euro 33.670,25** come si riporta di seguito (Tabella "B"):

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.AO.)
2023-2025**

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (*)					
ND	Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni	Quota già utilizzata	Quota ancora utilizzabile
1	RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014			0,00 €
2	RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015			0,00 €
3	RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016			0,00 €
4	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017			0,00 €
5	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A)	2018	0,00 €		0,00 €
6	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B)	2019	33.670,25 €		33.670,25 €
TOTALE			33.670,25 €	0,00 €	33.670,25 €

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con parere in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454), a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue: *“l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo”.*

Per il Comune di San Giovanni Lipioni la migliore alternativa tra l'incremento della spesa ai sensi dell'art. 5 comma 2 (resti assunzionali) e quello di cui all'art. 5 tabella 1 del DM 17.03.2020 (34 % della spesa di personale impegnata nel 2018) è data dai resti assunzionali pari a **euro 44.920,12**;

Rilevato che l'importo massimo della spesa di personale per l'anno 2023 (compreso l'incremento calcolato da valore soglia di cui all'art. 4 del Decreto, pari al 29,50% delle media delle entrate correnti al netto del FCDE) è di € 101.147,29 e che la spesa di personale da ultimo rendiconto approvato (2022) è pari a € 23.724,24, ne discende che la capacità assunzionale (incremento della spesa di personale) per l'anno 2023 è di **€ 77.423,05** pari alla differenza tra l'importo massimo di spesa per l'anno 2023 e la spesa di personale da ultimo rendiconto approvato.

Ai fini del contenimento della spesa di personale, il limite di spesa del Comune di San Giovanni Lipioni è di **€ 132.118,00**, calcolato ai sensi dell'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 (spesa di personale dell'anno 2018).

b) Stima del trend delle cessazioni

Dal 2015 al 2019 le dinamiche occupazionali del Comune di San Giovanni Lipioni hanno registrato una significativa diminuzione di personale, non compensata da nuove assunzioni, come si evince dal grafico precedente (“calcolo resti assunzionali”). Nel corso del 2020 si sono verificate due nuove cessazioni rispettivamente per dimissioni volontarie e collocamento a riposo.

c) Stima dell'evoluzione dei bisogni

L'art. 6 ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dal DL 75/2017, prevede che “con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, ((competenze e capacità del personale)) da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.AO.) 2023-2025

((e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti))”.

Le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, sono state adottate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8/05/2018, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, che definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore.

Il Decreto 22/07/2022 adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022 che definisce le nuove “Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche” pone una particolare attenzione alla programmazione qualitativa e all’individuazione delle competenze che investono i profili, nulla innovando, invece, con riguardo agli aspetti finanziari e di gestione degli organici.

Il CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 ha introdotto, al Titolo III, il nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate rispettivamente: Area degli Operatori, Area degli Operatori esperti, Area degli Istruttori, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, denominati incarichi di “EQ”.

Dal 1° aprile 2023, il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal CCNL 16.11.2022.

d) Piano dei fabbisogni e strategia di copertura del fabbisogno di personale (Tabella “C”)

ELENCO ANNUALE 2023

e) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- **Nessuna assunzione a tempo indeterminato.**

f) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 unità di personale cat. C “Istruttore tecnico” per n. 6 ore settimanali (art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 o convenzione). Spesa massima: euro 5.500,00;
- Incremento dell’orario di lavoro della dipendente rag. Alessandra Bologna, Area “Istruttori”, profilo professionale “Istruttore Amministrativo” da 18 ore a 24 ore settimanali, fino al 31.12.2023. Spesa massima euro 5.573,71.